

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 ottobre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bono, Bordon, Bosco, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Saraca, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Bordon, Bosco, Brunetti, Camoirano, Cardinale, Danieli, De Piccoli, Dini, Fabris, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, La Russa, Lumia, Martinat, Melandri, Muzio, Nesi, Ostillio, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Rivera, Sica, Solaroli, Tremaglia, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 24 ottobre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISI ed altri: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (7379);

BURANI PROCACCINI e VINCENZO BIANCHI: « Equiparazione della speciale

indennità di accompagnamento in favore dei ciechi parziali all'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali » (7380);

BURANI PROCACCINI e VINCENZO BIANCHI: « Equiparazione delle pensioni dei ciechi assoluti e « ventesimisti » alle pensioni minime erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (7381);

CAPARINI ed altri: « Disposizioni transitorie per la prosecuzione della attività delle imprese e per la tutela del pluralismo nel settore radiotelevisivo » (7382);

DE FRANCISCIS: « Disposizioni in materia di ineleggibilità dei sindaci alla carica di parlamentari e di consiglieri regionali e dei parlamentari europei a sindaci » (7383);

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione di centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (7384).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MUSSOLINI ed altri: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (7343) *Parere delle Commissioni I, III, IX e XII;*

S. 4563. « Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura » (approvato dal Senato) (7377) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VII Commissione (Cultura):

APOLLONI: « Introduzione di programmi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado » (7125) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

CALZAVARA ed altri: « Disposizioni per la costruzione del tratto Belluno-Dobbiaco dell'autostrada Venezia-Monaco di Baviera » (7296) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annuncio di una sentenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

n. 429 del 9-19 ottobre 2000 (doc. VII, n. 960), con la quale dichiara:

che non spetta allo Stato intimare il pagamento e riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento del torrente Gressan con un ponte sito nel comune di Gressan; conseguentemente annulla l'intimazione dell'ufficio del registro di Aosta del 28 novembre 1996 (Prot. N. Camp. Demanio UT) impugnata dalla regione Valle d'Aosta con il ricorso in epigrafe (*alle Commissioni VI e VIII*).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 23 ottobre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea OCCHETTO ed altri n. 6/00132, approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2000, concernente la revoca dell'embargo all'Iraq.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 23 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 settembre 1998, n. 337, la relazione – aggiornata al settembre 2000 – sullo stato del servizio di riscossione dei tributi (doc. CLIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 20 e 24 ottobre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificato dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie del 14 e del 21 settembre 2000.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore regionale delle entrate per la Liguria, nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Antonio VIOLA.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 ottobre 2000, pagina 5, prima colonna, settima riga, dopo la parola: ente, inserire la seguente: teatrale.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 ottobre 2000, pagina 35, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola: autorizzazione, inserire le seguenti: un progetto.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 ottobre 2000, pagina 67, prima colonna, ottava riga, le parole: anche certificati da apposita dichiarazione, sono sostituite dalle seguenti: ovvero apposite dichiarazioni.

**PROPOSTA DI LEGGE: CARLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL
« PARCO NAZIONALE DELLA PACE » A S. ANNA DI STAZZEMA
(LUCCA) (968)**

(A.C. 968 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI
PROPONENTI**

ART. 1.

1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, è istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il « Parco nazionale della pace ».

2. Alla determinazione dei confini del « Parco nazionale della pace » provvede il comune di Stazzema.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: promuovere aggiungere la seguente: anche.

1. 1. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Caparini.

(A.C. 968 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI
PROPONENTI**

ART. 2.

1. Il « Parco nazionale della pace » ha il fine di raccogliere e organizzare

manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonché ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale.

2. Il « Parco nazionale della pace » organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.

(A.C. 968 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI
PROPONENTI**

ART. 3.

1. La gestione del « Parco nazionale della pace » è affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione è prevista dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39, della regione Toscana.

2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalità di gestione per il funzionamento del « Parco nazionale della pace ».

(A.C. 968 - sezione 4)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al « Parco nazionale della pace » e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 1.

2. Il progetto di sistemazione dell'area del « Parco nazionale della pace » è redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformità al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche.

3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono poste a carico della regione Toscana e del comune di Stazzema.

4. 1. Santandrea, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Caparini.

(A.C. 968 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e

per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per le spese di funzionamento del « Parco nazionale della pace » è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 5.**

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(A.C. 968 – sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'istituzione del Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema per ricordare le vittime dell'efferato eccidio del 12 agosto del 1944 da parte dei nazifascisti, e per indicare alle future generazioni la via della pace, della solidarietà e del rispetto della vita umana e della sua dignità

impegna il Governo

a fare in modo che il significato del Parco nazionale della pace sia fatto conoscere e diffuso soprattutto tra i giovani in collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero della pubblica istruzione perché – al di là di facili revisionismi e di anti-storiche strumentalizzazioni – il progetto possa essere occasione di riflessioni e di iniziative che facciano di Sant'Anna di Stazzema un concreto punto di riferimento a livello internazionale per la diffusione della cultura della pace e del valore della vita.

9/968/1. Michelini, Moroni, Sestini, Castellani, Monaco, Palumbo.

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme per l'istituzione del « Parco nazionale della Pace » a S. Anna di Stazzema (Lucca);

considerata l'esistenza di ampie zone di vegetazione e boschive su cui insisterà l'istituendo « Parco nazionale della Pace » a S. Anna di Stazzema (Lucca);

considerata l'opportunità e rilevanza civile di favorire e tutelare la libera ed agevole fruizione di spazi verdi pubblici in capo alla popolazione, e in particolare di scuole e associazioni;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché sia garantito alla popolazione il libero e agevole accesso nei territori su cui verrà istituito il « Parco nazionale della Pace ».

9/968/2. Santandrea, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; ZELLER ED ALTRI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; CARMELO CARRARA ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; RUFFINO ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SCHMID E OLIVIERI; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI) (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892-D)

(A.C. 168 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politi-

che » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali »;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

d) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi viola-

zioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

e) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »;

f) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE II — PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. — L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »;

g) all'articolo 12, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

h) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. — Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-*bis*, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-*bis* sono sottoposte a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »;

l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « *Disposizioni transitorie* » è sostituita dalla seguente: « *Disposizioni finali e transitorie* »;

m) dopo la rubrica: « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. — Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ART. 41-*ter*. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo del-

l'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscri-

zionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

(A.C. 168 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 2.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta

un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno »;

e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato;

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il *referendum* sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »;

h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »;

l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »;

n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

(A.C. 168 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO, IN SECONDA DELIBERAZIONE, DAL SENATO

ART. 3.

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 feb-

braio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »;

c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei principi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per

l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. - Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »;

e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »;

f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato;

g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;

h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Re-

gione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »;

i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »;

l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse;

m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »;

o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »;

p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente ar-

titolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste

regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.